

70



SENT. n° 97/2015
Rep. n° 105/2015

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE 01

R.G: 390/2014

All'udienza collegiale del giorno 20/01/2015 ore 11:00

PRESIDENTE Dr. DE SIMONE GIULIO
Giudice/Consigliere Dr. RICCUCCI ANDREA
Giudice/Consigliere Dr. PAPARO DOMENICO
Dr. MONTI EDOARDO

Relatore
Relatore
Relatore

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr.

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale	LOMBARDINI SACCOCCI S.R.L. Avv. MEDICI GIAN LUIGI Avv. ZANCHI TULLIO
Convenuto principale	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE Avv. TANGANELLI FEDERICO Avv. IOZZELLI ELENA
Convenuto (altro)	SACCOCCI CHIARA Avv.
Convenuto (altro)	LOMBARDINI ROBERTO Avv.

Compone l'avv. Alessandro Belloni in sostituzione dell'avv. Medici e Zanchi per
l'appellante, al quale perviene la comunicazione come da atto di quello;

compone l'avv. Luigi Berthelme in sostituzione dell'avv. Tanganelli e Iozzelli,
per l'appellato, al quale perviene la comunicazione come indicato in copia
di costituzione e risposta. Non sono comprese per i convenuti Chiara Saccocci e Lombardini Roberto.
I procuratori delle parti comparivano anche mediante l'assistenza la causa in decisione
con assegnazione dei termini ex art. 180 cpc.
E' pertanto ai fini della pratica fissare la data del Verbo di Verbo.

La Corte
invita le parti a concludere.
Le parti concludono come dai
rispettivi atti e rinunciano alla
discussione.

La Corte
da lettura della allegata sentenza
che fa parte integrante del
presente verbale


AL PRESIDENTE DELLA CORTE

Il Presidente

N. 390/2014 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

- segue verbale udienza del 20 gennaio 2015 -

a questo punto la

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

come sopra composta, ritenuto che la causa è matura per la decisione, ottenuta dalle parti conferma delle conclusioni in atti, pronuncia ex artt. 351 ultimo comma e 281 sexies 6 c.p.c. la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cenni sulla vicenda processuale

Con rituale citazione, la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. (CRF) si opponeva al decreto ingiuntivo n. 328/2011 emesso dal Tribunale di Siena a favore della ~~CRF~~ ~~Saccocci~~ s.r.l. per la somma di € 73.381,00, eccependo: I) la carenza di titolarità passiva del credito (ceduto in blocco alla Perseo Finance s.r.l.) e II) il giudicato formatosi con la sentenza n. 439/09 emessa *inter partes* dal Tribunale di Siena, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dalla controparte.

Costituendosi in giudizio, la società opposta chiedeva invece la conferma dell'ingiunzione.

Con sentenza del 8 ottobre 2013 n. 496, il giudice adito, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta alle spese, ritenendo fondate ambedue le eccezioni sollevate dalla banca, sia per la "carenza di titolarità passiva del credito all'opponente per averlo ceduto alla Perseo Finance antecedentemente all'emissione del decreto ingiuntivo", sia per la "ulteriore eccezione relativa al giudicato che si è formato a seguito della sentenza n. 439/09 emessa da questo Tribunale", nella quale era statuito che "nulla è dovuto dalla Lolini Saccocci" in relazione alle somme movimentate nei c/c presso CRF, risultata infine debitrice della correntista.

Appellandosi contro la decisione, ~~CRF~~ ~~Saccocci~~ si duole in sintesi di quanto segue:



- erroneo accoglimento dell'eccezione di giudicato, posto che la sentenza menzionata si limitava a stabilire che CRF non aveva alcun diritto di procedere esecutivamente contro **Lolini Saccocci** in quanto alla chiusura dei rapporti il saldo dei conti correnti era attivo e non passivo;
- viceversa, la somma monitoriamente azionata corrispondeva a versamenti eseguiti dalla **Lolini Saccocci** alla banca in pendenza dell'espropriazione forzata per procrastinare gli effetti;
- detto altrimenti, l'azione monitoria era fondata sulla ripetizione di pagamenti indebiti, mentre non interferiva minimamente su quanto dedotto e/o deducibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione ormai definito con sentenza irrevocabile;
- nell'accogliere anche l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto, era sfuggito al giudice che la cessione in blocco a Perseo Finance poteva evidentemente riguardare soltanto i crediti di CRF e non i debiti;
- per quanto non fosse stata negata in sentenza, la società appellante riaffermava poi la propria legittimazione attiva nei confronti della banca, da questa infondatamente contestata in primo grado, per essere stati i pagamenti eseguiti dai fideiussori;
- infine, Lolini Saccocci respingeva l'accusa di avere abusivamente parcellizzato la propria domanda giudiziale, rilevando comunque l'inammissibilità di tale questione tardivamente introdotta dalla controparte, del resto in contrasto logico con l'eccezione di giudicato.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

Il giudice di primo grado ha completamente frainteso la natura giuridica della domanda svolta in giudizio dall'opposta-appellante, che invero trova titolo nella ripetizione di pagamenti indebiti, non nello stato finale del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, già accertato con forza di giudicato, in modo che integra il presupposto logico giuridico dell'odierna domanda, volta alla restituzione degli acconti versati in pendenza dell'azione esecutiva illegittimamente intrapresa dalla controparte, risultata infine debitrice e non creditrice della correntista.

Alla chiara diversità di *causa petendi*, segue la limpida infondatezza dell'eccezione

di giudicato, che evidentemente non può coprire la *condictio indebiti* da esso stesso determinata e peraltro mai dedotta, né era astrattamente deducibile, nella causa di opposizione all'esecuzione conclusasi col misconoscimento del titolo esecutivo fatto valere dalla banca procedente.

Ancora più palese, se possibile, appare l'infondatezza dell'eccezione di "carente titolarità" della banca, rivelata dall'assurdità giuridica della formula linguistica che la esprime in sentenza. Afferma infatti il Tribunale di accogliere "*l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo all'opponente per averlo ceduto a Perseo Finance*", senza rendersi conto che "carente titolarità del credito" significa "piena titolarità del debito". Come s'è notato, il credito trasferito a Perseo Finance era in realtà inesistente, essendo il debitore ceduto in attivo verso la banca cedente, ma comunque quello che viene qui chiesto da Lolini Saccocci non è il credito (di segno inverso) derivante dallo svolgimento del rapporto, bensì il credito restitutorio ulteriore sortito dall'aver eseguito nel frattempo pagamenti in acconto su un debito inesistente.

Quanto alle due rimanenti questioni accennate nell'impugnazione principale, ovvero la supposta parcellizzazione del credito dell'appellante e la riconducibilità soggettiva dei pagamenti indebiti (ai soci fideiussori piuttosto che alla società), occorre preliminarmente delibarne l'ammissibilità. Si tratta infatti di due aspetti obliterati dal giudice di primo grado - e quindi rimasti implicitamente assorbiti nella decisione - che CRF avrebbe dovuto espressamente riproporre a norma dell'art. 346 c.p.c. per non farli processualmente decadere, cosa che non ha minimamente fatto con riferimento al tema della legittimazione attiva della Lolini Saccocci, mentre ha fatto, seppure in modo molto generico, con riferimento al tema della parcellizzazione del credito, del resto già tardivo in primo grado e quindi già viziato d'inammissibilità. In ogni caso, quanto dianzi osservato in merito alla diversità di *causa petendi* tra l'una e l'altra situazione vale di per sé ad escludere la configurabilità di un abuso del diritto nella prospettiva in esame, che per definizione potrebbe verificarsi laddove venga strumentalmente frazionato il *petitum*



agevolmente azionabile sulla base della stessa *causa petendi*.

Ne deriva conclusivamente che, in riforma della sentenza impugnata, va interamente confermato il decreto ingiuntivo opposto e, per effetto della soccombenza, condannata la banca opponente al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, che, tenuto conto della natura e della valore della causa si liquidano in complessivi € 7.500,00 per quanto concerne le competenze di primo grado ed in complessivi € 8.000,00 per le competenze del presente grado (di cui € 2.800,00 per fase di studio, € 1.800,00 per fase introduttiva, nulla per inesistente fase istruttoria ed € 3.400,00 per fase decisoria soltanto orale), il tutto oltre alle spese forfettarie, al trattamento fiscale e previdenziale di legge, cui si aggiungono € 990,00 per esborsi (contributo unificato).

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in

RIFORMA

della sentenza n. 496 emessa dal Tribunale di Siena il 8 ottobre 2013 n. 496, respinge l'opposizione proposta dalla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 328/2011 emesso dal Tribunale di Siena (che per l'effetto conferma) e condanna la banca al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate a favore di ~~_____~~ s.r.l. in complessivi € 15.500,00 per competenze (oltre accessori) ed € 990 per esborsi.

Firenze, 20 gennaio 2015

Il Consigliere est.

dott. Edoardo Monti



Il Presidente

dott. Giulio De Simone

